SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 15 DICEMBRE 1977 [1]

Fritz Fuss KG Elektrotechnische Fabrik contro Oberfinanzdirektion di Monaco (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof)

Causa 60/77

Massime

Tariffa doganale comune — Designazione delle merci — Apparecchi elettrici separati — Carattere di «parti e pezzi staccati» — Classificazione nella voce 85.17

La nota 2, in relazione alla nota 5, della Sezione XVI della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che i singoli apparecchi elettrici che risultino destinati esclusivamente o principalmente ad un apparecchio elettrico di segnalazione acustica o visiva, ai sensi della voce 85.17, costituiscono «parti e pezzi staccati» ai sensi della suddetta nota e, in conformità a questa, devono essere classificati sotto la voce 85.17, anche se siano presentati senza i cavi che collegano le varie parti o i vari pezzi e senza i segnalatori ottici o acustici.

Nel procedimento 60/77

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra

FRITZ FUSS KG ELEKTROTECHNISCHE FABRIK, Albstadt 1-Ebingen,

e

OBERFINANZDIREKTION DI MONACO,

domanda vertente sull'interpretazione della tariffa doganale comune ai fini della classificazione tariffaria di taluni apparecchi elettrici,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima sezione),

composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione; J. Mertens de Wilmars e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento scritto

1. La causa principale verte sulla classificazione doganale di taluni apparecchi denominati «rivelatori ad ultrasuoni Advisor III e Advisor VI», la cui funzione consiste nel rilevare eventuali movimenti in locali sorvegliati e nel trasmettere tale informazione, mediante impulsi elettrici inviati attraverso un cavo elettrico, ad un apparecchio esterno che emette segnali (segnalatore). Il cavo e il segnalatore non sono oggetto di classificazione doganale.

La struttura e il funzionamento del tipo «Advisor III» e del tipo «Advisor VI» sono sostanzialmente identici, con la sola differenza che il secondo tipo di rivelatore è destinato alla sorveglianza di locali più vasti ed ha pertanto un prezzo più elevato. Entrambi sono costituiti da un apparecchio principale e da alcuni apparecchi secondari (fino a 3 nel tipo Advisor III e fino a 20 nel tipo Advisor VI).

Nell'involucro di metallo e plastica dell'apparecchio di comando si trovano un trasmettitore e un ricevitore di ultrasuoni (integrato da un amplificatore nell'Advisor VI), un circuito per l'elaborazione dei segnali (elettronica analitica) e un relais di uscita del segnale d'allarme. Gli apparecchi secondari contengono unicamente trasmettitori e ricevitori; l'interpretazione dei segnali è effettuata dal circuito elettronico dell'apparecchio di comando. Il tipo Advisor VI comprende inoltre due unità di controllo dei cavi, che segnalano eventuali interruzioni e cortocircuiti nei cavi di collegamento.

Se qualcosa si muove nella zona sorvegliata, la frequenza degli ultrasuoni che pervengono al ricevitore subisce variazioni, in base al c.d. «effetto Doppler». Tali variazioni di frequenza, trasformate in segnali elettrici, sono trasmesse, mediante cavi, all'apparecchio di comando, che le analizza e, se del caso, le ritrasmette attraverso il relais d'uscita a un apparecchio esterno che emette un segnale d'allarme.

2. Il 12 maggio 1975, l'Oberfinanzdirektion di Monaco (in prosieguo, OFD) rilasciava alla ditta Fritz Fuss (in prosieguo, Fuss) due pareri tariffari concernenti le merci suddette.

L'OFD classificava entrambi i rivelatori, in ragione della loro funzione e struttura, sotto la voce doganale 85.22 («macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo»), sottovoce C, per la quale è fissato un dazio doganale del 13 % (autonomo) o dell'8 % (convenzionale).

Il 6 giugno 1976, la Fuss faceva opposizione contro tali pareri, chiedendo che i due Advisor fossero classificati sotto la voce 85.17 («apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva ... apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto»...), per la quale è stabilito un dazio del 15 % (autonomo) o del 6 % (convenzionale). A tal fine, essa sosteneva che gli Advisor non costituiscono apparecchi autonomi, aventi una funzione specifica, bensì elementi di un impianto d'allarme; essi sono costruiti esclusivamente per essere impiegati nell'ambito di sistemi d'allarme, né possono essere destinati ad altri usi. Secondo la Fuss, la classificazione sotto la voce 85.17 delle merci di cui trattasi è conforme non solo alla prassi seguita nella Comunità, ma anche alle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles, a norma delle quali gli articoli in oggetto rientrano nella voce 85.17 in quanto parti e pezzi staccati degli apparecchi contemplati da questa voce; di conseguenza si deve escludere la classificazione sotto la voce 85.22, la quale concerne soltanto congegni elettrici aventi una funzione specifica.

L'OFD respingeva l'opposizione con decisione 1° settembre 1975. Essa, pur ammettendo che gli Advisor costituiscono elementi essenziali di impianti d'allarme, osservava che, in quanto apparecchi di rivelazione, essi hanno una funzione specifica, anche se non emettono direttamente segnali ottici o acustici. L'OFD sosteneva inoltre che la nota 2 a) della Sezione XVI della TDC non può essere applicata nella fattispecie; tale nota, infatti, concerne le parti e i pezzi staccati di unità costituite da elementi saldamente fissati l'uno all'altro, laddove gli impianti d'allarme ai quali sono destinati gli Advisor si compongono di più elementi collegati fra loro soltanto da cavi elettrici e costituenti, nel loro insieme, «unità funzionali». Nelle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles relative alla Sezione XVI figura una disposizione particolare in base alla quale gli elementi acustici di siffatte unità, quando siano importati separatamente dagli altri elementi, vanno classificati sotto le rispettive voci. Orbene, gli Advisor potrebbero essere classificati sotto la voce 85.17 solo se costituissero, in ragione delle loro caratteristiche, merci contemplate da tale voce; secondo l'OFD, però, questo non è il caso degli apparecchi di cui trattasi.

3. La Fuss impugnava la suddetta decisione dinanzi al Bundesfinanzhof il quale, ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione della TDC, ha deciso, con ordinanza 19 aprile 1977 — pervenuta in cancelleria il 12 maggio successivo — di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione:

«Se il combinato disposto della nota 2 e della nota 5 della Sezione XVI della tariffa doganale comune vada interpretato nel senso che per parti di apparecchio o parti ai sensi della prima delle note suddette si devono intendere anche singoli apparecchi elettrici che nel loro insieme rappresentano elementi costitutivi essenziali di un apparecchio elettrico di segnalazione acustica o visiva di cui alla voce 85.17 della tariffa doganale comune, ma che non possono essere fatti rientrare sotto tale voce in quanto vanno classificati senza i cavi che li collegano l'un l'altro e senza il segnalatore acustico o visivo, oppure se la nota 2 contempli unicamente parti di un'unità costituita da elementi saldamente fissati l'uno all'altro.»

Nell'ordinanza di rinvio, il Bundesfinanzhof osserva, in particolare, quanto segue:

— ai fini della classificazione, è necessario in primo luogo stabilire se gli apparecchi di cui trattasi, indispensabili per l'installazione di un impianto elettrico di segnalazione, possano essere

considerati «parti e pezzi staccati» ai sensi della nota 2 della Sezione XVI della TDC;
— nel caso di specie, l'applicazione di tale nota potrebbe dare adito a dubbi, giacchè i suddetti apparecchi costituiscono non già parti o pezzi staccati di un'unità composta di elementi saldamente fissati l'uno all'altro, bensì «combinazioni di macchine» ai sensi della nota 3 della stessa Sezione, i cui elementi sono collegati fra loro solo mediante cavi elettrici;
— a proposito di combinazioni di macchine o di apparecchi costituite da unità funzionali, le Note esplicative di Bruxelles fanno riferimento non già a parti e pezzi staccati, bensì a elementi distinti che possono essere classificati sotto la voce 85.17 solo se tutti gli elementi costitutivi di siffatte unità siano importati contemporaneamente. Per contro, gli elementi costitutivi importati isolatamente vanno classificati sotto le rispettive voci.

4. La ditta «Fritz Fuss KG», rappresentata dall'avv. Heinz Stehle, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Manfred Beschel, hanno depositato osservazioni scritte, in conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di attribuire la causa alla I sezione, conformemente all'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia

a) La *ditta Fuss* precisa innanzitutto quanto segue:
— è pacifico che gli impianti d'allarme sono compresi, in quanto tali, nella voce 85.17 della TDC;
— gli impianti d'allarme (completi) da essa fabbricati e venduti possiedono le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi menzionati e descritti nelle Note esplicative relative alla voce 85.17;
— tale voce concerne non solo gl'impianti d'allarme completi, ma anche gli elementi di questi.

Partendo da tali premesse, la Fuss assume che gli Advisor costituiscono parti di apparecchi che non hanno una funzione autonoma, ma possono funzionare ed essere impiegati esclusivamente se collegati all'unità centrale d'allarme e all'apparecchio che emette il segnale d'allarme. D'altra parte, essi sono costruiti solo per questo scopo specifico né possono essere usati per altri impianti o apparecchi. A tutt'oggi, non è dato vedere a quale altro uso essi potrebbero eventualmente essere destinati in avvenire.

Inoltre, non c'è dubbio che la voce 85.22 della TDC contempli unicamente apparecchi aventi una funzione specifica e autonoma. Poichè gli Advisor non possono assolvere, da soli, alcuna funzione, risulta impossibile classificarli sotto detta voce.

Per di più, considerata al struttura generale della TDC, sarebbe illogico non classificare parti di impianti d'allarme sotto la voce concernente specificamente questi ultimi e farle rientrare nella voce 85.22, che ha carattere residuo e comprende unicamente gli apparecchi che non possono essere classificati sotto altre voci.

La classificazione suggerita dalla Fuss è peraltro conforme alla prassi seguita dagli altri Stati membri della Comunità e in particolare dal Belgio. Le autorità belghe non classificherebbero certo sotto la voce 85.17 apparecchi come quelli di cui trattasi se ciò non fosse del tutto compatibile con le disposizioni della TDC.

Una diversa classificazione potrebbe essere presa in considerazione solo in casi limite o tali da dare adito a dubbi. Tutta-

via, se, ciononostante, gli altri Stati membri hanno deciso di applicare la voce 85.17, non avrebbe senso decidere diversamente nel caso degli apparecchi di cui trattasi, senza contare lo svantaggio che ne deriverebbe, sul piano concorrenziale, per l'economia tedesca. Comunque, quello di specie non costituisce affatto un caso limite.

b) La *Commissione* osserva in primo luogo che l'interpretazione della sola nota 2 della Sezione XVI della TDC non consente di trattare in modo esauriente i problemi di diritto comunitario sollevati dal giudice nazionale. Pertanto, è opportuno esaminare anche la norma generale n. 2, lett. a), per l'interpretazione della nomenclatura della TDC (in prosieguo, norma generale n. 2 a)), in base alla quale «qualsiasi riferimento ad un oggetto ... comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchè presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito» (GU 1974, n. L 295, pag. 11).

Inoltre, la Commissione rileva che il Bundesfinanzhof fa riferimento alla nota 2 della Sezione XVI della TDC senza precisare quale delle disposizioni figuranti sub a), b) e c) abbia, ai suoi occhi, importanza determinante nella fattispecie.

Il giudice a quo, considerando che l'applicazione «teorica» della nota 2 imporrebbe la classificazione delle merci di cui trattasi sotto la voce 85.17, conformemente a quanto disposto da tale nota sub b), ritiene manifestamente che il problema della classificazione «in base alle caratteristiche proprie» del prodotto — che costituisce il problema cruciale della causa principale — non si porrebbe più qualora fosse accertato che la nota 2 si applica alle parti e ai pezzi staccati come quelli in esame.

La Commissione, però, non è di questo avviso: essa ritiene necessario, allo scopo di illuminare opportunamente il giudice nazionale circa la portata e il contenuto del diritto comunitario, esporre il suo punto di vista anche sulle altre possibilità di classificazione offerte dalle disposizioni di cui alla nota 2 sub a), b) e c), nonché sui rapporti fra tali disposizioni.

Ciò premesso, la Commissione sostiene che, per quanto concerne la classificazione tariffaria di un determinato prodotto in funzione dello stato in cui questo si trova, la TDC contempla tre possibilità:

— prodotto *completo,* compreso, in quanto tale, in una voce o sottovoce doganale, mediante ricorso — se necessario — a note o norme interpretative;
— prodotto *incompleto o non finito,* che tuttavia presenti le caratteristiche essenziali del prodotto completo o finito. La norma generale n. 2 a) prescrive in tal caso la classificazione sotto la stessa voce in cui è compreso l'oggetto completo o finito;
— *parti e pezzi staccati,* che vanno classificati in base a criteri particolari dettati dalle note contenute nelle sezioni e nei capitoli rispettivi, quale la nota 2 della Sezione XVI.

Contrariamente a quanto ritiene il Bundesfinanzhof, secondo cui non è possibile classificare sotto la voce 85.17 i congegni di cui trattasi «giacché essi non possono assolvere appieno la funzione di apparecchi elettrici di segnalazione stante la mancanza dei cavi che collegano fra loro i singoli apparecchi e del segnalatore vero e proprio», l'applicazione della norma generale 2 a) e quindi la classificazione delle merci suddette sotto la voce 85.17 non è necessariamente esclusa. A tal fine è necessario accertare se l'apparecchio di comando e gli apparecchi secondari posseggano già le caratteristiche essenziali di un impianto d'allarme ad ultrasuoni. Tale possibilità non è esclusa dal semplice fatto che, senza i cavi e il segnalatore, l'impianto non può funzionare. Un determinato oggetto, anche qualora non possa (ancora) svolgere appieno la funzione in vista della quale è stato costruito, può tuttavia, nello stato in cui si presenta, possedere le caratteristiche essenziali di un prodotto completo. Ciò si verifica quando:

— sia possibile, tenuto conto dello stato, obiettivamente constatabile, in cui si presenta l'oggetto di cui trattasi, determinare con certezza il prodotto (completo) alla cui fabbricazione esso è destinato;
— le parti e i pezzi staccati mancanti abbiano un'importanza secondaria, nel senso che il loro valore o la loro importanza sotto il profilo tecnico e il loro grado d'elaborazione, rispetto all'«insieme», sono trascurabili.

Spetta naturalmente al giudice nazionale stabilire se i suddetti requisiti sussistano o no in un caso determinato.

Il Bundesfinanzhof ha per l'appunto constatato che nella fattispecie le merci in oggetto non possono essere classificate sotto la voce 85.17 in forza della norma generale 2 a) ed ha chiesto pertanto che venga interpretata la nota 2 della Sezione XVI al fine di determinare la classificazione tariffaria di dette merci in quanto «parti e pezzi staccati» ai sensi di tale nota.

Secondo la Commissione, l'espressione «parti e pezzi staccati» comprende tutte le parti e tutti i pezzi staccati delle merci elencate nella Sezione XVI e, di conseguenza, anche gli apparecchi elettrici di cui trattasi.

Occorre tuttavia stabilire se anche un impianto antifurto completo, composto di elementi distinti, non saldamente fissati l'uno all'altro, bensì collegati fra loro solo mediante cavi, debba essere classificato sotto la voce 85.17.

Invero, numerose note della TDC sono formulate in modo da suggerire che una macchina (o un apparecchio) può essere classificata sotto una voce specifica solo se costituisce una «unità materiale»; tuttavia, una soluzione restrittiva, che limiti la nozione di macchina (o apparecchio) a quella di unità «costituita da elementi saldamente fissati l'uno all'altro», è incompatibile con le finalità della TDC né trova conforto nel testo della Nomenclatura di Bruxelles.

Le voci dei Capitoli 84 e 85, come si evince dal loro testo, stabiliscono due requisiti fondamentali per quanto concerne le caratteristiche dei prodotti da esse contemplati:
— tali prodotti devono avere caratteristiche tecniche di costruzione conformi ai criteri di definizione di una macchina (o di un apparecchio);
— essi devono essere destinati, in ragione delle loro caratteristiche, a svolgere una funzione determinata, specificata dalla voce doganale corrispondente.

I suddetti requisiti sono conformi non solo al principio generale di classificazione tariffaria secondo cui le merci vanno classificate in base a criteri obiettivi legati alle loro caratteristiche, ma anche ad una regionevole concezione economica, alla quale sono del pari ispirate le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles relative alla nota 3 della Sezione XVI, nella parte in cui concernono le «unità funzionali».

Il ricorso alla nozione di «unità funzionale» non esclude l'applicazione della norma generale n. 2 a) né quella della nota 2 della Sezione XVI. Infatti, da una parte, è concepibile che anche una «unità funzionale» sia incompleta ai sensi della norma generale 2 a); a questo proposito, è sufficiente che i singoli elementi importati risultino legati fra loro da un nesso funzionale tale da attestare l'esistenza delle «caratteristiche essenziali» del prodotto completo. D'altra parte, qualora le merci da classificare siano obiettivamente riconoscibili quali «parti e pezzi staccati» di un'unità funzionale contemplata da una data voce della TDC, nulla osta all'applicazione della nota 2 della Sezione XVI.

Tale nota non è in contrasto con le disposizioni delle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles concernenti le «unità funzionali». In base a dette disposizioni, gli apparecchi importati separatamente che non siano obiettivamente riconoscibili come «parti e pezzi staccati» dell'unità funzionale vanno classificati sotto

le rispettive voci. Se invece essi possono essere obiettivamente qualificati come elementi costitutivi di un'unità funzionale, sono soggetti, in via di principio, all'applicazione della suddetta nota 2, che indica, essa stessa, i criteri in base ai quali va effettuata la classificazione tariffaria e contempla in proposito, sub a), b) e c), tre possibilità. In caso di applicazione di tale nota, è indispensabile risolvere la questione del se gli apparecchi di cui trattasi costituiscano «oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli 84 e 85» (lett. a) e vadano quindi classificati sotto tale voce, oppure se ricadano sotto il disposto delle lettere b) o c). Qualora gli Advisor possedessero — come sostiene l'OFD — i requisiti stabiliti per la classificazione sotto la voce 85.22 C, essi sarebbero soggetti all'applicazione della nota 2, lett. a).

Poichè dal testo della voce 85.22 C — raffrontato in particolare con quello della voce 85.28 — risulta che i prodotti da essa contemplati sono macchine ed apparecchi «autonomi», e che detta voce assume quindi come criterio determinante di classificazione la «funzione specifica» dei prodotti interessati (cfr. anche le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles), ne consegue che il problema della classificazione tariffaria degli Advisor sotto tale voce è connesso al problema del se detti apparecchi abbiano o no una «funzione specifica».

A tale proposito va osservato, in primo luogo, che il fatto che un determinato apparecchio sia indispensabile per l'espletamento della funzione generale di un' unità funzionale più importante non implica necessariamente che esso non possa avere, da solo, una funzione autonoma. Inversamente, il carattere autonomo della funzione dell'apparecchio non può ricavarsi dal fatto che questo assolve una parte (incompleta) della funzione svolta dall'insieme.

In secondo luogo, le Note esplicative della TDC relative alla voce 85.22 sono di scarso aiuto per la soluzione del problema. Solo le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles concernenti la voce 84.59 forniscono gli elementi che consentono di definire i prodotti di cui trattasi in base a criteri determinati.

In base a tali Note, vanno considerati come aventi una «funzione specifica»:

A) i dispositivi meccanici ... la cui funzione può essere svolta separatamente e indipendentemente da qualsiasi altra macchina o da qualsiasi altro apparecchio o congegno.
...

B) i dispositivi meccanici che possono funzionare solo se montati su un'altra macchina, un altro apparecchio o congegno, oppure inseriti in un complesso organico, purché la loro funzione:
   1. sia distinta da quella della macchina, dell'apparecchio o del congegno sui quali essi vanno montati, oppure da quella del complesso nel quale vanno inseriti, e
   2. non constituisca parte integrante e inseparabile del funzionamento della macchina, dell'apparecchio, del congegno o del complesso.

Orbene, gli apparecchi come quelli di cui trattasi nella fattispecie non assolvono una funzione indipendente da quella dell'impianto d'allarme completo. La loro funzione non è nettamente distinta da quella dell'impianto d'allarme vero e proprio, ma costituisce necessariamente parte integrante del funzionamento dell'intero sistema. Per questo motivo la Commissione è dell'avviso che detti apparecchi, in quanto privi di una funzione autonoma, specifica, non siano compresi nella voce 85.22 C.

Tale conclusione trova peraltro conferma nella voce 85.17—90 della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità - NIMEXE (regolamento del Consiglio 24 aprile 1972, n. 1445; GU 1972, n. L 161, pag. 1), la quale contempla le «parti e i pezzi staccati» di apparecchi elettrici di segnalazione di cui alla voce 85.17. La NIMEXE, pur costituendo un atto comunitario in-

dipendente dalla TDC, riprende tuttavia le voci e le sottovoci di questa, ripartendole in «suddivisioni statistiche». Pertanto è lecito servirsi di tali suddivisioni come ausilio per l'interpretazione della TDC.

In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione suggerisce che la questione del giudice a quo venga risolta come segue:

1. L'espressione «parti e pezzi staccati di macchine» (o di apparecchi) di cui alla nota 2 della Sezione XVI della tariffa doganale comune non implica che gli oggetti così denominati costituiscano parti e pezzi staccati di un'unità composta di elementi saldamente fissati l'uno all'altro. Di conseguenza la nota suddetta si applica anche quando si tratti di oggetti obiettivamente riconoscibili come parti di un apparecchio elettrico di segnalazione ottica o acustica contemplato dalla voce 85.17 della tariffa doganale comune, il quale sia costituito da elementi distinti collegati fra loro solo mediante cavi elettrici, purché tali parti e pezzi staccati non debbano essere considerati oggetti incompleti ai sensi della norma generale n. 2 a) e classificati in base a questa.
2. Le parti e i pezzi staccati di un apparecchio elettrico di segnalazione ottica o acustica contemplato dalla voce 85.17, la cui funzione consiste nel rilevare, grazie all'impiego di determinati mezzi tecnici (ultrasuoni), movimenti nei locali sorvegliati e nel trasmettere, via cavo, tale informazione ad un segnalatore esterno, non svolgono una funzione indipendente da quella assolta dall'apparecchio di segnalazione nel suo complesso e pertanto non possono essere classificati sotto la voce 85.22 C della tariffa doganale comune.

III — La fase orale del procedimento

La Commissione delle Comunità europee è stata sentita nell'udienza del 20 ottobre 1977.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 1° dicembre 1977.

In diritto

1 Con ordinanza 19 aprile 1977, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 1977, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se il combinato disposto della nota 2 e della nota 5 della Sezione XVI della tariffa doganale comune vada interpretato nel senso che per parti di apparecchio o parti ai sensi della prima delle note suddette si devono intendere anche singoli apparecchi elettrici che nel loro insieme rappresentano elementi costitutivi essenziali di un apparecchio elettrico di segnalazione acustica o visiva di cui alla voce 85.17 della tariffa doganale comune, ma che non possono essere fatti rientrare sotto tale voce in quanto vanno classificati senza i cavi che li collegano l'un l'altro e senza il segnalatore acustico o visivo, oppure se la nota 2 contempli unicamente parti di un'unità costituita da elementi saldamente fissati l'uno all'altro»;

2 tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la classificazione doganale di talune merci denominate «rivelatori ad ultrasuoni Advisor III e Advisor VI», le quali hanno la funzione di rilevare eventuali movimenti in locali sorvegliati e trasmettere tale informazione, mediante impulsi elettrici inviati attraverso un cavo elettrico, ad un apparecchio che emette segnali ottici o acustici;

con due pareri emessi il 12 maggio 1975, le autorità doganali classificavano le suddette merci sotto la voce 85.22 C della Sezione XVI, Capitolo 85, della tariffa doganale comune («macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo: ... altri»);

l'interessato contesta tale classificazione, sostenendo che le merci di cui trattasi rientrano nella voce doganale 85.17 figurante nella stessa Sezione e nello stesso Capitolo: «apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva ... apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc., diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16».

3 Le note della Sezione XVI della TDC contemplano, al n. 2, «le parti ed i pezzi staccati di macchine» e, al n. 3, «combinazioni di macchine di specie diversa»;

le stesse note dispongono, al n. 5, che il termine «macchine» designa anche i diversi apparecchi e congegni compresi nella Sezione XVI;

4 la questione sottoposta a questa Corte, come risulta espressamente dalla sua formulazione, concerne in particolare la classificazione doganale di «singoli apparecchi elettrici che nel loro insieme rappresentano elementi costitutivi essenziali di un apparecchio elettrico di segnalazione acustica o visiva»;

per risolvere tale questione, è necessario pertanto accertare se prodotti come quelli di cui trattasi costituiscano «parti e pezzi staccati», oppure «combinazioni di macchine» ai sensi delle note 2 e 3 sopra menzionate.

5 Ai termini della nota 3, «salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso»;

secondo le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles concernenti tale nota, ai fini dell'applicazione delle disposizioni tariffarie devono considerarsi

come «costituenti un solo corpo» le macchine di specie diversa incorporate l'una nell'altra o montate l'una sull'altra e, più in generale, quelle composte di elementi saldamente fissati l'uno all'altro e che costituiscono quindi un'unità materiale;

d'altra parte, le stesse Note esplicative precisano che la nozione di «combinazioni di macchine» di cui alla nota 3 non comprende le macchine o gli apparecchi costituiti da elementi distinti, destinati a svolgere assieme una funzione unica ben determinata, com'è appunto il caso degli «apparecchi per la protezione contro il furto»;

da tali Note risulta che gli insiemi di elementi distinti, destinati a formare un'unità funzionale, quali gli impianti antifurto, vanno considerati «parti e pezzi staccati di macchine» ai sensi della nota 2 della Sezione XVI della TDC e classificati in base ai criteri indicati dalla stessa nota sub a), b) e c);

la classificazione tariffaria contemplata dalla nota 2, lett. a), presuppone che le parti o i pezzi staccati da classificare costituiscano oggetti compresi, in ragione delle loro caratteristiche, in una voce tariffaria specifica;

la stessa nota contempla, sub b), le parti e i pezzi staccati «riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce»;

per potersi procedere alla classificazione prescritta dalla suddetta disposizione non è necessario che le parti e i pezzi staccati da classificare costituiscano tutti gli elementi di cui è solitamente composta la macchina completa;

infatti, le norme generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune stabiliscono, al n. 2, lett. a), che «qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caretteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito . . .»;

ne consegue che gli elementi costitutivi di una macchina contemplata da una determinata voce doganale, i quali formino un'unità funzionale e, nel loro insieme, presentino le principali caratteristiche essenziali della macchina completa rientrano nella categoria delle «parti» e dei «pezzi staccati» ai sensi della nota 2 della Sezione XVI della TDC e sono classificati in conformità ai criteri stabiliti dalla stessa nota sub b);

6 la questione del giudice a quo va pertanto così risolta: la nota 2, in relazione alla nota 5, della Sezione XVI della tariffa doganale comune va interpretata

nel senso che i singoli apparecchi elettrici che risultino destinati esclusivamente o principalmente ad un apparecchio elettrico di segnalazione acustica o visiva, ai sensi della voce 85.17, costituiscono «parti e pezzi staccati» ai sensi della suddetta nota e, in conformità a questa, devono essere classificati sotto la voce 85.17, anche se siano presentati senza i cavi che collegano la varie parti o i vari pezzi e senza i segnalatori ottici o acustici.

Sulle spese

7 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima sezione)

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 19 aprile 1977, dichiara:

La nota 2, in relazione alla nota 5, della Sezione XVI della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che i singoli apparecchi elettrici che risultino destinati esclusivamente o principalmente ad un apparecchio elettrico di segnalazione acustica o visiva, ai sensi della voce 85.17, costituiscono «parti e pezzi staccati» ai sensi della suddetta nota e, in conformità a questa, devono essere classificati sotto la voce 85.17, anche se siano presentati senza i cavi che collegano le varie parti o i vari pezzi e senza i segnalatori ottici o acustici.

Bosco Mertens de Wilmars O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Prima sezione

G. Bosco